Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

STATUTO

TITOLO I
Autonomia e funzioni del Comune

Art. 1 - Autonomia del Comune e finalità del Comune di Sant'Angelo in Lizzola

1. Il Comune di Sant'Angelo in Lizzola nell'ambito dei principi e dell'ordinamento costituzionale, nell'esercizio delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite, è soggetto istituzionalmente autonomo.

2. Il Comune di Sant'Angelo in Lizzola rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, secondo i principi della COSTITUZIONE. Ispira la propria azione al principio di SOLIDARIETA' e GIUSTIZIA operando per affermare i diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, delle leggi e dello Statuto.
Esercita, altresì, secondo le leggi Statali e Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. Sostiene le libere forme associate e cooperativistiche, la loro costituzione e il loro

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

potenziamento, favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il controllo sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonchè con la gestione dei servizi.

Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonche' l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni volontariato o delle altre associazioni.

7. Basa la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) l'ordinata convivenza sociale valorizzando anche le differenze etniche e culturali ed operando per l'integrazione sociale degli emigrati;

b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; parità giuridica, sociale ed economica della donna in attuazione del principio della pari opportunità uomo e donna;

c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

e) tutela e sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

f) la valorizzazione della potenzialità e recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

g) la promozione di forme di unione con i Comuni, di norma contermini, aventi gli stessi fini ed obiettivi del comune di Sant'Angelo in Lizzola, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;

h) riconoscimento per la sua efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, della funzione sociale e di progresso umano dello sport, favorendone pertanto, la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle strutture indispensabili sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico;

i) Attua una politica a sostegno e valorizzazione delle famiglie riconoscendone il determinante ruolo sociale;

l) Riconosce e tutela il ruolo delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza;

8. Il Comune di Sant'Angelo in Lizzola è garante del valore dei bambini e degli adolescenti e si impegna per lo sviluppo della loro personalità mettendo in atto concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività cooperando con tutte le organizzazioni che si adoperano per lo sviluppo dell'intera comunità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. L'organizzazione ed il decentramento delle strutture dirette a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Sant'Angelo in Lizzola ha sede nel Capoluogo. Nella frazione di Montecchio possono essere trasferiti ed organizzati servizi adeguati alla entità della popolazione, anche di carattere generale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di km 11.7 ed è così delimitato e confina con i Comuni di COLBORDOLO - TAVULLIA - MONTELABBATE - PESARO - MONTECICCARDO.

3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone ritraente S. Michele Arcangelo in maestà con le ali spiegate, impugnante con la sinistra una bilancia d'oro e con la destra una lancia dello stesso in banda, calpestante e trafiggente la testa di un drago involtato di verde motivante fiamme, posto in punti, di cui bozzetti allegati al presente statuto, approvato con D.P.R. 7 giugno 1985.

ART.3 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.

2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, e di pubblicità.

3. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe di stato civile, di statistica, di leva e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidati dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

ART. 5 - Sindaco - Organo Istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune di cui ha la rappresentanza. E' membro del Consiglio Comunale.

2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, con la seguente formula "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

5. Il Sindaco può essere rieletto secondo la disciplina indicata dall'art. 51 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Distintivo del Sindaco e' la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune da portarsi a tracolla.

ART. 6 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche' d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze generali e complessive degli utenti.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dallo statuto e dai regolamenti comunali.

7. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b) alla emanazione di atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, e' tenuto a rimborsare al Comune
le indennita' corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Nelle materie di cui al comma 7 il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, puo' conferire la delega ad un consigliere per l'esercizio delle predette funzioni nelle frazioni del Comune.

10. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza adottata e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito ,il Sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

11. Il Sindaco, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al precedente comma 10.

ART. 7 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facolta' di delega delle proprie attribuzioni.

2. L'atto di delega indica l'oggetto, riferendosi ai gruppi di attività gestite dalle UU.OO. e deve contenere l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al Segretario Comunale o ai funzionari responsabili.

3. L'atto di delega e la sua revoca è comunicata al Prefetto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 8 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dell'esercizio della funzione.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore piu' anziano d'eta'.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 9 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottosposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 10 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono trasmesse al Segretario Comunale che ne attesta l'avvenuta presentazione. Il Consiglio viene convocato entro il 10^ giorno feriale successivo alla trasmissione di cui al punto precedente.

2. Le dimissioni una volta trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio diventano efficaci e irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco ed agli altri effetti, di cui all'art. 53 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il Sindaco ed è consegnata al Segretario Comunale.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

ART.12 - Competenze del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale

1. Il Sindaco esercita, in materia di igiene e sanità pubblica e in materia veterinaria, le funzioni che gli derivano dalle leggi dello Stato, e della Regione in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Sindaco si avvale direttamente dei servizi e dei presidi sanitari e veterinari dell'Unita Sanitaria Locale competente per il territorio o per casi di urgenza e di comprovata necessità di operatori del servizio sanitario e veterinario.

ART.13 - LA GIUNTA - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari responsabili.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attivita' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attivita' svolta.

4. Compete in particolare alla Giunta:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) nominare Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
b) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
c) l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
d) l'approvazione di transazioni;
e) ----------;
f) prelevamenti dal fondo di riserva;
g) la vigilanza sugli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o controllati dal Comune.
h) i provvedimenti riguardanti le dotazioni organiche, le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze attribuite al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili;
i) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

l) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati ai responsabili degli uffici;
m) propone al consiglio i regolamenti e le linee di indirizzo;
n) fissa, ai sensi del regolamento di organizzazione e degli accordi decentrati i parametri, gli standard per misurare la produttività dell'apparato;
o) determina, sentito il collegio dei revisori i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Comunale;
p) approva il piano esecutivo di gestione o il programma risorse obiettivi ed il piano degli obiettivi.

5. La Giunta ha facolta' di sottoporre le deliberazioni comunali all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.127 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 secondo le modalità previste dall'art. 133 del citato D. L.gs 267/2000.

6. La Giunta puo' adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 3 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione.

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 14 - Attivita' propositiva e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge nonchè nel richiedere con atto formale che il Presidente del Consiglio attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nell'art. 39 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 15 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di assessori pari a 6, tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco neo neletto, entro il limite indicato al precedente comma, nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

3. Gli Assessori, ad eccezione del Vice Sindaco che deve comunque essere consigliere comunale, possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'articolo 16.

ART. 16 - Requisiti del Vice Sindaco e dell'Assessore

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco e di Assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;

ART. 17 - Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo 16.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti dal Consigliere più anziano di età.

3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

6. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 19 – Presidenza del Consiglio

1. E' istituita ai sensi dell'art. 39 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 la figura del presidente del Consiglio.

2. Al Presidente del Consiglio competono, convocazione, direzione lavori e tutte le ulteriori attività inerenti la presidenza del Consiglio.

3. la prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive alle sedute della Giunta comunale ove vengono trattati gli argomenti indicati al comma 3 dell'articolo 13.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 20- Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 49 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

3. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo preventivo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell'art. 127 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

6. Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni da parte del Consiglio è istituita la conferenza dei Capi-Gruppo presieduta dal Presidente del Consiglio e composta da tutti i capi dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

La conferenza dei Capi-Gruppo svolge attività di esame e parere preliminare delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio aventi particolare rilievo ed importanza.

Le competenze e le modalità di funzionamento della conferenza dei Capi-Gruppo sono stabilite dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede in particolare:

a) Le modalità per la convocazione e per la presentazione, la trasmissione e discussione delle proposte, che potrà essere effettuata anche con strumenti informatici;
b) Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in tal caso debba esserci la presenza minima di un terzo di consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco;
c) Le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, risorse finanziarie e attrezzature;
d) Le modalità di gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti

2. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata delle commissioni saranno disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere comunale provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere cause giustificative delle assenze nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine assegnato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esamina e infine delibera in merito tenuto conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato. Qualora venga pronunciata la decadenza il consiglio deve procedere entro 10 giorni alla relativa surroga.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e l'approvazione delle lineee programmatiche di mandato.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno ogni 3 mesi ed è convocato dal Presidente del Consiglio che, a tal fine, sentiti Sindaco e Giunta comunale, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

3. Il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.

4. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio.
La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

5. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata fatta la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della convocazione della seduta.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve, di norma, essere messa a disposizione almeno 72 ore prima della seduta. In caso di urgenza il termine precedente è ridotto a 24 ore.

Art. 23 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Ispira l'azione complessiva dell'ente ai principi di legalità, trasparenza, pubblicità e solidarietà, ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale e delle Associazioni Intercomunali.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, nonchè delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 24 - Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti del capo II, titolo III del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, provvedendo a dichiarare la ineleggibilità quando sussista una delle cause previste secondo la procedura prevista dall'art. 69 del citato D. Lgs 267/2000.

ART. 25 - Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la convalida, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

ART. 26 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentati, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale ed entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 27 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di convalida degli eletti, per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART.28 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della podestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti diventano esecutivi:

a) con l'esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di controllo e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale;
b) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo per i regolamenti non soggetti a controllo preventivo di legittimità.

3. Il Comune provvede ad una raccolta di tutti i regolamenti in vigore nonchè alla stampa degli stessi regolamenti consegnando copia al prezzo di puro costo.

Art.29 - Responsabilità

1. Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

ART.30 - Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo II, titolo III del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta degli interessi dei loro parenti o affini sino al IV° grado civile, o del coniuge o di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica al Segretario Comunale e al Vicesegretario qualora tale figura venga istituita.

TITOLO III°

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 31 - Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento.

2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente, il Comune:

a) sostiene le attivita' ed i programmi dell associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzione per la loro attuazione.

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associate negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.

d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni a condizione che cio' non pregiudichi la funzionalita' dei servizi;

e) puo' affidare ad associazioni e a comitati appositivamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dall'amministrazione comunale.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilita' delle cariche, volontarieta' dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicita' degli atti e dei registri.

ART. 32 - Organismi di partecipazione dei cittadini

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attivita' di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunita'. all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal Fine promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazione;
b) il collegamento dei propri organi con organismi di partecipazione di frazione;
c) le assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
e) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le sedi degli organi di decentramento ed altre strutture o spazi idonei.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore , per situazioni locali o specifici problemi quali il lavoro f e m m i n i l e .

ART. 33 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la liberta' di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno, e comunque deve aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, puo' inserire le questioni sollevate all' ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine . Il Sindaco è altresì

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni .

4. E' istituito un albo ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione sono indicate le finalita' perseguite, la relativa attivita', la consistenza associativa e l'entita' del bilancio, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

ART. 34 - Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalita' della collettivita' cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) norme statutarie
b) tributi comunali
c) tariffe dei servizi pubblici
d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi preceden-ti all'indizione della consultazione.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare puo' essere promosso anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore al 10% dei residenti.

4. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialita' ed obiettivita', la consultazione puo' essere limitata ad una determinata parte del corpo elettorale.

5. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o piu' giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non puo' essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

7. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori dei Consiglio comunale in numero pari ad almeno 50% piu' uno del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

8. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa

9. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

10. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

11. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

12. Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

ART. 35 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Regolamento per l'accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi attua principi affermati dal D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dallo Statuto Comunale, nonche' alle disposizioni in materia di privacy, per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dell'attivita' amministrativa ed il suo svolgimento imparziale,attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti,ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'Amministrazione.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato dall'Ente, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

5. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attivita' a tali principi.

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 36 - Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. Dopo aver assunto le funzioni, con le forme di cui al comma 6, il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi, forme e modalita' previste dall'art. 127 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona residente nel Comune che, nell'attivita' svolta offra garanzia di competenza giuridico amministrativa, di probita' e obiettivita' di giudizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilita' e incompatibilita' previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune.

5. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non puo' essere rieletto.

6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula " Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi ".

7. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non puo' essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24 , comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 25, comma 1 dello Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonchè i dipendenti sono tenuti a fornigli le informazioni utili allo svolgimento della funzione.

8. Puo' essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione . Il difensore civico inoltre è revocato di diritto dall'incarico , se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineliggibilita' o l'incompatibilita'.

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attivita' svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico puo' inviare in qualsiasi momento particolare relazione o segnalazione al Consiglio Comunale.

10. Puo' rendere pubblici i risultati della propria attivita' nella forma che ritiene piu' idonea, con l'ommissione di riferimenti nominativi a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

persone.

11. Le indennita', le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono determinate con specifico provvedimento della Giunta.

12. Nell'ipotesi di previsione del difensore civico in forma associata, il Comune puo' avvalersi di tale persona.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 37 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potesta' impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le disposizioni relative al bilancio, programmazione finanziaria, contabilita', revisione economica e finanziaria, controllo di gestione, sono dettate e previste dal Regolamento di contabilita' e della Legge.

ART. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera nei termini stabiliti dalla Legge, il bilancio di previsione annuale e pluriannuale,osservando i principi dell'universalita' dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.

ART. 39 - Demanio e patrimonio

1. Apposto regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, commi 2 e 3, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinera' le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinera', altresi', le modalita' di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 40 - Revisione economica e finanziaria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La revisione economico-finanziaria del Comune e' disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 3 del precedente art. 37, disciplinera', altresi', che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 41 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' riservato alla legge dello Stato.

2. Appositi regolamenti disciplineranno in ordine alla materia, per quanto la Legge consente, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente.

3. L'amministrazione comunale privilegia un corretto rapporto con cittadini ed utenti nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del relativo regolamento comunale

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I - Ordinamento degli uffici

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalita' giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267. Spetta al Sindaco la sua nomina.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attivita', salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs 18 agosto 2000, sia stato nominato direttore generale. Il Segretario inoltre:
a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) Puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
d) Puo' irrogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle forme e con le modalita' indicate nel medesimo contratto e nel Regolamento relativo alle procedure disciplinari.
e) Riceve la mozione di sfiducia al Sindaco, presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e le dimissioni del Sindaco, dandone comunicazione al prefetto.

3. Qualora il Sindaco lo richieda espressamente ed in forma scritta, il Segretario Comunale esprimera' obbligatoriamente il parere di legittimita' sull'atto sottoposto ad esame.

4. Il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

5. Al Segretario Comunale possono essere conferite ,dal Sindaco,le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108, 4° comma del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.108 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta un'indennita' di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

ART. 43 - Vicesegretario

1. Il Regolamento di cui all'art.48, comma 3 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART 44 - Direttore generale

1. Direttore Generale e' nominato previa stipula di una convenzione tra i comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti. La convenzione stabilira' i criteri per la nomina e la revoca del Direttore Generale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le competenze e la durata dell'incarico del Direttore Generale sono stabilite della Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi.

3. La nomina del Direttore Generale e la contemporanea mancanza di personale avente qualifica dirigenziale, comporta che i compiti spettanti ai dirigenti in base alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, possono essere attribuiti al Direttore Generale ed ai Responsabili delle Aree e dei Servizi secondo le previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il provvedimento di nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 deve disciplinare i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

Art. 45 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili delle Aree e dei Servizi.

2. I responsabili degli uffici e dei Servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base ai criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

3. Ai responsabili degli Uffici o dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art.107 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art.89 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, assicurano a tutti i dipendenti prescindendo dal sesso, pari opportunità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art.46 - Responsabilità

1. Per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

ART. 47 - Contratti a tempo determinato

1.L'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola puo' ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione.

2. Con apposito Regolamento relativo all'Ordinamento degli Uffici e dei servizi verra' definito il trattamento economico e stabilito i limiti, i criteri e le modalita' con cui verranno stipulati i contratti a tempo determinato di cui al comma 1.

ART. 48 - Collaborazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola, con contratti a termine, puo' conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2. L'apposito regolamento disciplinera' i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individuera' gli elementi essenziali da prevedere nel contratto.

CAPO II
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 49 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge e disciplinati da regolamento.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, in particolare a cooperative ed associazioni di volontariato, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale,anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati.

ART. 50 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L' azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalita' del canditato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici risoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

CAPO III
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 51 - Il procedimento amministrativo e criteri organizzativi

1. L'attivita' amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti dei cittadini adottando le modalita' ispirate a criteri di trasparenza, economicita', efficacia e pubblicita', stabilite dal presente regolamento.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento, indispensabile per l'adozione di decisioni motivate od espressamente prescritte dalle leggi o dai regolamenti.

3. Il procedimento non puo' essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto del funzionario responsabile o in mancanza, dal Segretario Comunale.

4. Apposito regolamento determina per ciascun

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tipo di procedimento l'unita' organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

5. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicita' alle disposizioni adottate ai sensi del comma 4.

ART. 52 - Conferenza dei servizi

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di piu' interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, viene indetta una conferenza dei servizi ai sensi degli artt.14,14 bis,14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 53 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al Regolamento adottato dall'Ente, ai sensi dell'art. 12, L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalita' deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

ART. 54 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1.Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 55 - Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

ART. 56 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimita' diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto epresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 57 - Forme particolari di pubblicazione

1. L'amministrazione comunale provvede con forme indonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 58 - Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comuinita' locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attivita' di comune interesse .

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciroci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunita' economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunita' locale, al fine di accrescere il numero e la qualita' dei servizi resi alla popolazione.

ART. 59 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o piu' servizi e per l'esercizio associato di funzioni, puo' costituire con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici un consorzio secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, di copia degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune e' rappresentato nell'assemblea del consorzio, dal Sindaco o suo delegato.

ART. 60 - Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART. 61 - Unione dei comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale ove sussistono le condizioni, puo' costituire, nelle forme e con le finalita' previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu' efficienti alla collettivita'.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.62 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statuarie.

ART. 63 - Modifica dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta puo' avere luogo una sola votazione.

3. Nessuna modifica statutaria puo' essere approvata nel seme-stre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi consigliere, ed un numero di cittadini elettori non inferiore al 20% dei residenti.

ART. 64 - Pubblicità dello statuto

1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalita' contenute nell'art. 6 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.

ART. 65 – Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione del presente statuto il Presidente del Consiglio viene eletto nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

Allegato alla deliberazione consiliare n. **66** del **26/09/2001**
Visto: Si autentica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Dott. Romano